

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 APRILE 2016

(proposta dalla G.C. 23 febbraio 2016)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CURTO Michele	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	D'AMICO Angelo	NOMIS Fosca
AMBROGIO Paola	FURNARI Raffaella	ONOFRI Laura
APPENDINO Chiara	GENISIO Domenica	PAOLINO Michele
ARALDI Andrea	GRECO LUCCHINA Paolo	RICCA Fabrizio
BERTHIER Ferdinando	LA GANGA Giuseppe	SBRIGLIO Giuseppe
BERTOLA Vittorio	LATERZA Vincenzo	SCANDEREBECH Federica
CARBONERO Roberto	LEVI-MONTALCINI Piera	TROIANO Dario
CARRETTA Domenico	LIARDO Enzo	TROMBOTTO Maurizio
CASSIANI Luca	LOSPINUSO Rocco	TRONZANO Andrea
CENTILLO Maria Lucia	MAGLIANO Silvio	VENTURA Giovanni
CERVETTI Barbara Ingrid	MARRONE Maurizio	VIALE Silvio
CUNTRO' Gioacchino		

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risultano assenti i Consiglieri: DELL'UTRI Michele - FERRARIS Giovanni Maria.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: MANICA OVEST DEL COMPLESSO EX INCET. ALIENAZIONE SEDIME INTERNO IN FAVORE DI LINGOTTINO S.P.A. - INCASSO EURO 14.000,00. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Passoni, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 febbraio 2014 (mecc. 2014 00822/131) è stata approvata l'alienazione a trattativa diretta dell'immobile di proprietà comunale denominato "manica ovest del capannone ex Incet" - ubicato in Torino nell'isolato compreso tra via Banfo, corso Vigevano, via Cigna e via Cervino - a costituenda società indicata dalla "Sireco Fiduciaria S.r.l.", come consentito dall'articolo 55 del R.D. 17 giugno 1909 n. 454 (secondo cui "è data facoltà all'Amministrazione di vendere a partiti privati, quando lo ritenga conveniente, gli immobili o lotti per i quali siansi verificate una o più diserzioni di incanti, purché il prezzo e le condizioni dell'asta o dell'ultima asta andata deserta non siano variati se non a tutto vantaggio dell'Amministrazione stessa"). La "Sireco Fiduciaria S.r.l." ne aveva proposto l'acquisto non in conto proprio ma per costituenda società, alle stesse condizioni di cui all'ultima asta disertata ed offrendo un corrispettivo di Euro 960.100,00.

Il compendio costituiva, infatti, il Lotto n. 32 dell'asta pubblica n. 100/2013, dichiarata deserta per mancanza di offerte; anche i precedenti esperimenti di incanto (nn. 42/2011, 78/2011, 26/2012, 80/2012 e 86/2012) non avevano dato esito positivo.

In data 19 febbraio 2014 con atto a rogito notaio Giovanna Ioli, repertorio n. 63216/25224, è stata costituita la società per conto della quale era stata presentata la proposta di acquisto. Trattasi della Lingottino S.r.l., avente sede in Torino, corso Stati Uniti 41, Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 11088780017, poi trasformata da S.r.l. in S.p.A..

Pertanto, con atto a rogito notaio Ioli in data 4 giugno 2015 (rep. n. 64262/25809), la Città ha venduto, con tutti gli obblighi e le garanzie di legge, verso il corrispettivo di Euro 960.100,00, alla società "Lingottino S.p.A.", la piena proprietà dell'immobile (insistente su area censita al Catasto Terreni al foglio 1150 n. 334 e distinto al Catasto Fabbricati al foglio 1150, n. 334, sub. 2), nonché la proprietà superficaria perpetua della passerella che collega la manica ceduta al limitrofo capannone di proprietà comunale.

Poiché l'immobile, unitamente ai restanti capannoni di titolarità comunale, costituiva un'unica proprietà, in conseguenza della vendita si sono costituite attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuna delle proprietà separate tutte le servitù per destinazione del padre di famiglia ex articolo 1062 del Codice Civile. Le Parti hanno quindi accettato tutte le servitù apparenti e non, continue e discontinue, affermative o negative, dirette a consentire il pieno godimento di ciascuno degli immobili (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le servitù relative al passaggio delle tubazioni ed alle condotte idriche, elettriche ed impiantistiche, agli sporti, ai cornicioni, allo stillicidio, luce e veduta).

Al momento del rogito, come tuttora, era in fase conclusiva una profonda trasformazione edilizia dei fabbricati facenti parte dell'Ambito Ex Incet, rimasti per lungo tempo in disuso, a cura della Città. Dai lavori che hanno interessato complessivamente l'ambito è stata esclusa la sola manica ovest, per la quale si è proceduto alla vendita come sopra illustrato.

Tale complessiva riqualificazione è stata possibile grazie all'inserimento nel Programma Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) "Urban Barriera di Milano", il cui dossier di candidatura è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 31 agosto 2010 (mecc. 2010 05006/068), esecutiva dal 13 settembre 2010.

A seguito dell'ammissione al finanziamento da parte della Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Comunale del 5 luglio 2011 (mecc. 2011 03811/030) è stato approvato il progetto definitivo appaltabile per il lotto 2 di intervento e con successiva determinazione dirigenziale del 6 luglio 2011 (mecc. 2011 03862/030) è stata impegnata la relativa spesa - per un importo complessivo di Euro 10.100.000,00 IVA compresa - ed approvato l'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta (n. 79/2011), comprendente la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere (appalto integrato). Con determinazione dirigenziale del 21 maggio 2013 (mecc. 2013 02316/030) è stato quindi approvato il progetto esecutivo delle opere comprendenti, in particolare, il rifacimento della manica est confinante con quella venduta alla Lingottino S.p.A..

La progettazione prevedeva la collocazione di due torri evaporative sul tetto della manica est di titolarità comunale, che sono state ivi posate nello scorso mese di luglio, a distanza di metri 6,20 dalla manica ovest già alienata.

La società acquirente, con nota dello Studio Legale Pavesio e Associati del 19 novembre 2015, ha quindi sollevato eccezione di violazione contrattuale per inadempimento dell'obbligo assunto dalla Città di garantire la servitù di veduta dell'ultimo piano del proprio capannone, resa impossibile dalla presenza delle due torri, come si evince dall'allegata documentazione fotografica (all. 1 - n.). Dopo l'ottenimento dei titoli edilizi necessari, infatti, la Lingottino S.p.A. ha avviato i lavori per la ristrutturazione dell'immobile acquistato, da destinarsi prevalentemente a residenze abitative e, tra queste, di un'unità all'ultimo piano caratterizzata e valorizzata dalla vista panoramica sulla collina torinese (almeno da due finestre). La realizzazione, sopra il lastrico solare del capannone adiacente all'immobile, di due macchine racchiuse da un unico involucro, a cielo libero, in carpenteria metallica e pannelli fonoassorbenti che, per altezza e ridotta distanza rispetto alla facciata della manica ovest, occludono parzialmente all'unità immobiliare dell'ultimo piano la veduta, non è stata prevista negli atti amministrativi prodromici alla vendita (né il Disciplinare d'Asta pubblica n. 100/2013, né le deliberazioni e gli scambi di corrispondenza successivi). Lo Studio Legale ha quindi obiettato che se la società acquirente fosse stata a conoscenza della presenza o anche solo della eventualità che sul capannone adiacente all'immobile avrebbero potuto essere realizzate le torri evaporative, non avrebbe presentato offerta di acquisto o l'avrebbe presentata a condizioni diverse ed ha quantificato il danno patito in Euro 200.000,00.

Alla luce di quanto detto, potrebbero sussistere fondate possibilità di soccombenza della Città a fronte di un'azione volta al risarcimento del danno, trattandosi, come anticipato, di opere non menzionate negli atti di gara né nella descrizione dello stato di fatto e di diritto del bene oggetto di alienazione, realizzate a poco più di 6 metri dal confine. Come rilevato dal Consiglio

di Stato con sentenza n. 362/2015 del 27 gennaio 2015, poiché "il panorama costituisce un valore aggiunto ad un immobile, che ne incrementa la quotazione di mercato e che corrisponde ad un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, la sua lesione, derivante dalla sopraelevazione o costruzione illegittima di un fabbricato vicino, determina un danno ingiusto da risarcire". Nella pronuncia il Consiglio di Stato ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 3679/1996 (Corte Cass., sez. II, 20 ottobre 1997, n. 10250), secondo la quale "il pregiudizio consistente nella diminuzione o esclusione del panorama goduto da un appartamento e tutelato dalle norme urbanistiche, secondo determinati standard edilizi a norma dell'art. 872 c.c., costituisce un danno ingiusto, come tale risarcibile, la cui prova va offerta in base al rapporto tra il pregio che al panorama goduto riconosce il mercato ed il deprezzamento commerciale dell'immobile susseguente al venir meno o al ridursi di tale requisito".

Pertanto, con perizia n. 013/16 è stato stimato il danno derivante alla Lingottino S.p.A. dalla presenza delle torri evaporative - in termini di riduzione del valore dell'immobile ceduto e, in particolare, dell'appartamento in corso di realizzazione all'ultimo piano per perdita della veduta - in Euro 45.000,00, somma ben inferiore a quella richiesta da controparte. I costi per la ricollocazione delle torri evaporative lungo il lastrico solare di proprietà della Città in posizione tale da ripristinare il panorama (o, quanto meno, la veduta) ammontano viceversa ad oltre Euro 80.000,00 (derivanti da rimozione barriere acustiche, smontaggio e rimozione, demolizione dei basamenti, esecuzione di rinforzi strutturali, ricollocazione, realizzazione di nuove barriere acustiche, adeguamento impiantistico), oltre alle diseconomie derivanti dall'impossibilità di garantire il funzionamento degli impianti termici già realizzati fino ad avvenuta ricollocazione.

Si inserisce in questo procedimento la richiesta della Lingottino S.p.A. di acquistare il sedime interno ubicato tra la manica ovest di sua proprietà e la manica parallela di titolarità comunale con fronte su via Cigna, attualmente in locazione a terzi, quale individuato con perimetro rosso nell'allegato estratto di mappa (allegato 2). Tale sedime - dell'estensione catastale di metri quadrati 972 - attualmente censito al Catasto Terreni al Foglio 1150 particelle 345-347 e 348 ed al Catasto Fabbricati al Foglio 1150 particelle 347, 348 e 345, quest'ultima in corso di aggiornamento catastale, costituisce catastalmente, ad oggi, porzione di bene comune non censibile all'intero compendio ex Incet di proprietà comunale nonché alla manica ovest e ricade all'interno del perimetro della Z.U.T. Ambito 5.12 ex Incet; la Tavola di Azzonamento destina anche tale porzione di area a concentrazione dell'edificato. Sull'area censita alla particella 345 insiste passerella già oggetto di proprietà superficaria a favore della Società. Nonostante quindi si tratti, di fatto, di area asfaltata adibita al transito, il vigente P.R.G. non ha impresso alla stessa una destinazione a viabilità pubblica che la avrebbe ascritta tra i beni appartenenti al patrimonio indisponibile o al demanio comunale. La Lingottino S.p.A. è pertanto interessata alla sua sistemazione e riqualificazione ad uso pertinenziale del proprio edificio residenziale, non potendovi procedere mediante opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Poiché, come accennato, il mantenimento in capo alla Città della proprietà di tale area comporterebbe l'obbligo di sopportarne i costi manutentivi quanto meno pro quota (rifacimento asfalto, illuminazione,

sgombero neve, eccetera), si ritiene accoglibile la proposta di acquisto ricevuta.

Va tenuto presente, infatti, che l'articolo 41 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 in materia di alienazioni di beni pubblici, consente il ricorso alla trattativa privata nei casi ivi elencati e, in particolare, "in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli artt. 37 e 40 del presente regolamento". Può in proposito escludersi l'interesse all'acquisto del sedime in questione, ubicato all'interno di un compendio interamente di proprietà comunale, da parte di terzi. E' stata comunque interpellata la società conduttrice dell'immobile confinante di via Cigna 100/104 (che vi esercita attività commerciale di vendita al dettaglio), la cui facciata interna affaccia sul sedime stesso; la società ha formalmente negato il proprio interesse all'acquisto dell'area, ma ha fatto presente la necessità che vengano salvaguardate tutte le servitù di veduta e soprattutto le uscite di sicurezza che sfociano sull'area, in quanto sulla stessa sono ubicate n. 3 scale di sicurezza che garantiscono l'evacuazione in caso di pericolo, oltre a due uscite per la centrale termica e la centrale elettrica.

Il Civico Servizio Valutazioni ha stimato il valore di tale area in Euro 59.000,00 fuori campo IVA (perizia n. 206/2015). Tale corrispettivo è stato determinato: - in primo luogo, senza computare l'eventuale capacità edificatoria generata dall'area, che si ritiene di conservare in capo alla Città; si prevederà quindi in atto che l'eventuale potenzialità edificatoria sviluppata dal sedime rimanga di proprietà comunale; - in secondo luogo, valutando l'intera proprietà dell'area, sebbene, a onor del vero, una quota millesimale della stessa, non quantificata, sia già stata alienata alla Società e compresa nel prezzo da questa corrisposto per l'acquisto della manica ovest (trattandosi, come detto, di B.C.N.C.); - in terzo luogo, considerando l'onere della servitù per gli apprestamenti di sicurezza dell'adiacente attività commerciale; la Città si riserva, infatti, la servitù perpetua per le n. 3 scale di sicurezza ubicate sulla facciata interna dell'immobile di via Cigna 100/104 che consentono la via di esodo attraverso lo sbarco sul sedime in vendita (evacuazione dal piano primo ed uscite di sicurezza del piano terra) nonché per il mantenimento degli accessi alla centrale termica ed alla centrale elettrica. Eventuali opere di arredo urbano potranno pertanto essere posizionati dalla parte acquirente sull'area de qua previo parere favorevole dei VV.FF. e nel rispetto delle normative antincendio, oltre che delle prescrizioni che riterrà di impartire il Mibact. Analogamente, recinzioni o cancelli di chiusura dell'area dovranno rispondere ai requisiti in materia, al fine di garantire l'evacuazione di emergenza nonché il transito dei mezzi di soccorso, nonché alle prescrizioni del Ministero. Il transito pedonale e carraio è, del resto, consentito all'attività commerciale insediata nella manica confinante attraverso gli ingressi carrai di via Cigna 104/A e via Cervino 21. Del pari, si intenderanno costituite per destinazione del padre di famiglia ex articolo 1062 del Codice Civile, tutte le servitù apparenti e non, continue e discontinue, affermative o negative, dirette a consentire il pieno godimento di ciascuno degli immobili, quali sporti, cornicioni, stillicidio, luce e veduta. Il tutto a titolo gratuito e senza indennità.

L'area verrà venduta a corpo e non a misura (con esclusione delle previsioni di cui all'ultima parte del primo comma dell'articolo 1538 del Codice Civile), nello stato di fatto e di diritto in cui

si trova, con i relativi pesi, oneri e vincoli e con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti. Sarà, altresì, alienata libera da ipoteche e pignoramenti, nonché da arretrati di imposte e tasse gravanti sulla proprietà sino al momento del rogito, con garanzia per evizione, senza obbligo da parte della Città di ulteriori opere di ultimazione, miglioria, manutenzione, sgombero e smaltimento di rifiuti e materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o altro, per qualsiasi ragione eventualmente presenti in loco.

Alla luce di quanto sopra, considerata la necessità di prevenire una lite volta al risarcimento del danno, attesa la quantificazione di quest'ultimo in Euro 45.000,00 ed il valore del sedime oggetto di alienazione pari ad Euro 59.000,00, la Lingottino S.p.A. sarà tenuta al pagamento di un conguaglio in favore della Città di Euro 14.000,00 fuori campo IVA per l'acquisto del sedime citato. La società ha eseguito, inoltre, le operazioni di frazionamento catastale a propria cura e spese.

Sebbene la maggior parte del compendio ex-Incet sia soggetto a vincolo ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., si è verificato che il sedime de quo è esterno al perimetro vincolato con decreto del Mibac n. 141/11 del 9 maggio 2011 (trascritto alla Conservatoria dei RR.II. in data 21 luglio 2011 ai numeri 28924/19473) e pertanto non si rende necessaria l'autorizzazione all'alienazione da parte del MIBACT.

Il conguaglio di vendita di Euro 14.000,00 sarà dunque versato dalla Lingottino S.p.A. al momento dell'atto di vendita.

Si precisa che il sedime è stato inserito nel Piano Dismissioni 2015 allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024) di approvazione del Bilancio.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024);

Viste le circolari dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte:

- 1) di approvare il trasferimento della proprietà alla "Lingottino S.p.A." con sede in Torino, corso Stati Uniti 41, dell'area interna ubicata tra la "Manica ovest del capannone ex Incet" e la manica con affaccio su via Cigna, attualmente censita al Catasto Terreni al Foglio 1150 particelle 345, 347 e 348 ed al Catasto Fabbricati al Foglio 1150 particelle 347, 348 e 345, quest'ultima in corso di aggiornamento catastale, quale individuata con perimetro rosso nell'allegato estratto di mappa (all. 2 - n.), verso il corrispettivo di Euro 59.000,00 fuori campo I.V.A.;
- 2) di approvare la corresponsione della somma di Euro 45.000,00 in favore della Società di cui al punto 1) a titolo di danno per la posa di due torri evaporative in lesione della servitù di veduta costituita con atto a rogito Ioli del 4 giugno 2015 (allegato 1) dandosi atto che tale ammontare è determinato in via transattiva rispetto alla richiesta iniziale della società medesima;
- 3) di approvare che le condizioni della vendita siano tutte quelle richiamate nella narrativa del presente provvedimento e, in particolare, quelle afferenti la riserva di servitù per le uscite di sicurezza che sfociano sull'area oggetto di trasferimento di proprietà, nonché la riserva in capo alla Città della eventuale capacità edificatoria residua generata dalla stessa;
- 4) di dare atto che il conguaglio di Euro 14.000,00 fuori campo IVA sarà versato alla Città contestualmente al rogito;
- 5) di dare atto che le spese d'atto sono a carico della parte acquirente che ha effettuato anche le operazioni di frazionamento catastale a sua cura e spese, mentre le imposte e tasse sono a carico di ciascuna delle parti per quanto di competenza;
- 6) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'adozione dei provvedimenti di regolarizzazione contabile e degli ulteriori adempimenti che si rendessero necessari al fine della formalizzazione del rogito;
- 7) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3 - n.) non comportando futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città;
- 8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSOREAL BILANCIO,
AI TRIBUTI, AL PERSONALE,
AL PATRIMONIO E AL DECENTRAMENTO
F.to Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE DI
AREA PATRIMONIO
F.to Nota

IL DIRIGENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI
F.to Beltramino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per LA DIRETTRICE FINANZIARIA
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Berthier Ferdinando, il Vicepresidente Vicario D'Amico Angelo, Sbriglio Giuseppe, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

PRESENTI 24

VOTANTI 24

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, il Sindaco Fassino Piero, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Levi-Montalcini Piera, Lospinuso Rocco, Magliano Silvio, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Furnari Raffaella

Non partecipano alla votazione:

Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, il Vicepresidente Vicario D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

PRESENTI 27

VOTANTI 27

FAVOREVOLI 27:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, il Sindaco Fassino Piero, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Levi-Montalcini Piera, Lospinuso Rocco, Magliano Silvio, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 - allegato 3.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Cuntrò
